

COMUNITA' DI MONTAGNA
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
Ufficio di Maniago P.zza Italia, 19/D
Tel. 0427/707217 – Fax 0427/707253
Pec: comunita.pfo@certgov.fvg.it



Ord. n. 70/2021

COMUNE DI MANIAGO – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021, PER LA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA AMATORIALE DENOMINATA “7° FORMULA DRIVER”. PROVVEDIMENTO A TEMPO DETERMINATO.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta Prot. n. 13604 del 26.08.2021, presentata dal Sig. Alberto Sola in qualità di Rappresentante Legale dell’A.S.D. “Team Francesco Colonna” con sede a Cordenons (PN) in Via Monte Grappa 103, intesa ad ottenere l’istituzione del divieto di transito in Comune di Maniago in Via Venezia e in Via Ponte Giulio, il giorno Domenica 26 Settembre 2021, per lo svolgimento della manifestazione automobilistica amatoriale di formula driver U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti) denominata “7^a Formula Driver Città di Maniago”;

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione automobilistica amatoriale - Prot. n. 1463/21 del 03.09.2021 rilasciata dal Direttore del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone in qualità di Ente Proprietario dell’asse viario;

CONSIDERATO che la manifestazione sopraccitata non può essere eseguita in presenza di traffico veicolare;

RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire sicurezza della circolazione e il regolare svolgimento della manifestazione, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

VISTO l’art. 5, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 n. 285, il quale stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari della strada;

VISTO l’art. 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo 30.04.1992 nr. 285, i quali stabiliscono che l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

VISTO l’art. 7, comma 1 lettera b) e comma 9, i quali stabiliscono che nei centri abitati i comuni possono con apposito provvedimento limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il provvedimento n. 1 del 05.07.2021 del Presidente della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed amministrativa,

ORDINA

per lo svolgimento della manifestazione in premessa indicata in Comune di Maniago, **dalle ore 07.30 alle ore 19.00 di DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021**, sia istituito quanto segue:

- ✓ **DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA (con rimozione forzata) in VIA VENEZIA - VIA PONTE GIULIO inclusa rotatoria di congiunzione - Via dell’Innovazione, nonché alcuni tratti di**

viabilità interna e parcheggi annessi alle strutture dirigenziali del NIP, come da planimetria allegata alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale;

- ✓ La sospensione di ogni ordinanza in contrasto con la presente nel periodo sopra indicato;
- ✓ Che la sospensione della circolazione sia disposta con apposito segnale stradale di "divieto di transito" a garanzia della sicurezza della circolazione, fatta eccezione per i veicoli degli organizzatori, delle forze di polizia, antincendio e pronto soccorso.

PRESCRIVE

- ✓ All'All'ufficio Tecnico-Manutentivo del Comune di Maniago, il compito di fornire l'opportuna segnaletica e transennatura;
- ✓ Al richiedente l'apposizione e la successiva rimozione, nei luoghi sopra citati, della segnaletica e transennatura. Si rammenta che tale apposizione dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.

AVVERTE



- ✓ Che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- ✓ Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- ✓ Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

- ✓ Agli organi di Polizia di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'incarico di far rispettare la presente ordinanza.

Maniago, 20 settembre 2021

IL COMANDANTE
Comm. Capo Luigino Cancian



Responsabile d'Area: Comm. Capo Cancian Luigino

Referente per la pratica: Virna Antonini 0427/707217 e-mail – virna.antonini@maniago.it

Orario di apertura al Pubblico: Lunedì ore 09.00/12.30 – 16.30/18.00 - Martedì 10.00/13.00 - Mercoledì 10.00/13.00 Giovedì 10.00/12.30 – 16.30/18.00 - Venerdì 10.00/13.00